COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE			PAG.
	PAG.	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disegno di legge (Discussione e approvazione): Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3196)	1255 1253 1252 1253	Senatore Angelilli: Concessione di contributi al Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2886)	1261 1260 1257 1258 1259 1259 1260 1260 1260 1260
Colitto: Estensione dell'articolo 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ai laureati negli anni accademici 1945-46 e successivi; (2860)	1256 1256 1256 1256	Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373; (2647);	

PAG. Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948; n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3; (2072); D'Ambrosio: Conferimento direzioni didattiche; (2737), Viola ed altri: Modifica alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (1872), Colasanto ed altri Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414). 1261 Scaglia, Sottosegretario di Stato alla 1263 Sciorilli Borrelli..... 1263 Votazione segreta:

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematict in Roma ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, mentre la nostra Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Caronia, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARONIA, Relatore. L'avvenuta approvazione del disegno di legge da parte della Commissione Istruzione del Senato mi esonera dallo svolgimento di una lunga relazione, perché certamente gli onorevoli colleghi saranno al corrente della discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento.

L'Istituto nazionale di alta matematica è stato creato nel 1939, su iniziativa del nostro grande matematico Severi, allo scopo di dare sviluppo ai vari rami della matematica, che in quel periodo andavano prendendo forma, di procedere ad un coordinamento di tutto il movimento matematico nazionale, che ha tradizione assai gloriose, e, nello stesso tempo, di curare una bibliografia di tutti i movimenti matematici mondiali e mantenere rapporti con questi e con gli esponenti delle scienze che, come le storiche, le fisiche, le statistiche, le filosofiche, ecc., possono avere qualche punto di contatto con la matematica.

Al suo primo sorgere, l'Istituto aveva, evidentemente, una struttura rudimentale e scarsezza di mezzi; poi, mercè l'attività dei professori che costituirono il primo nucleo dell'Istituto, andò gradatamente sviluppandosi finché, nel 1951, il Governo ritenne opportuno intervenire per aiutare lo sviluppo assunto dall'Istituto, assegnando ad esso un contributo di 10 milioni.

Da allora l'Istituto, anche se provvisto di mezzi insufficienti, ha continuato nel suo progredire, al punto che, oggi, il Governo ha sentito il bisogno non solo di dargli mezzi più adeguati ma anche di provvedere ad una sua definitiva organizzazione. Questo è il duplice scopo di questa legge. Aggiungerò, anzi, che essa non è tanto importante per il 30 milioni di contributo, quanto per il riordinamento che si vuol dare all'Istituto, il quale viene, così, ad assumere quasi la figura di una facoltà superiore, in connessione con tutti gli altri Istituti universitari, mentre finora aveva le caratteristiche di un ente estraneo ad essi.

Non posso, quindi, che dare parere favorevole e invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, osservando – senza tuttavia farne oggetto di emendamento – che mi sarebbe sembrato più logico chiamarlo, non Istituto di alta matematica, ma Istituto superiore di matematica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Il nostro gruppo si dichiara d'accordo e pertanto voterà a favore del disegno di legge.

Desidero soltanto chiedere al relatore un chiarimento sull'articolo 4; e precisamente sul modo di nomina dei titolari dell'Istituto. D'accordo che questa debba essere fatta dal Ministro della pubblica istruzione, ma mi sembra strano che la proposta debba avvenire da parte del Consiglio dei professori dell'Istituto stesso. È lo stesso organo che sceglie i membri che di esso devono far parte? Quindi, un insegnante non gradito potrebbe rimanerne escluso. Mi sembra un consesso un po' troppo chiuso.

Quanto al titolo dell'Istituto, sono d'accordo con l'osservazione del relatore.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CARONIA, *Relatore*. Le nomine dei titolari dell'Istituto avvengono esattamente come è detto nell'articolo 4.

Si tratta di un'istituzione che ha una perfetta autonomia e quindi l'indicazione dei professori da nominare viene data dallo stesso Consiglio dei professori dell'Istituto anche se le nomine vengono fatte dal Ministro. Naturalmente, la scelta è limitata tra i professori ordinari delle facoltà universitarie.

È evidente, poi, che una persona non entra in un ambiente dove non sia gradita; specialmente quando la nomina non avviene per concorso. Questo, del resto, avviene in tutte le facoltà.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. All'eccezione sollevata dall'onorevole Lozza ha risposto il relatore. Il Governo è favorevole al testo presentato e pertanto prego la Commissione di volerlo approvare integralmente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:

- a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;
- b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminari matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;
- e) diffondere i più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;
- d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

(È approvato).

ART. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto, nonché la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Il detto regolamento dovrà altresì stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.

(E approvato).

Авт. 3.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Città Universitaria di Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 $(E \ approvato).$

ART. 4.

All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.

I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dello Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Università, anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.

 $(E\ approvato).$

ART. 5.

Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, può ottenere la assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'articolo 132 del testo

unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

ART. 6.

L'Istituto è retto da un presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della Università di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Università soltanto per quanto concerne i rapporti tra Università e Istituto.

(E approvato).

ART. 7.

Il Consiglio dei professori dell'Istituto è composto:

- a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;
- b) di un professore ordinario della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, titolare di una delle discipline matematiche e di astronomia, geodesia, fisica matematica, fisica teorica, il quale è eletto a maggioranza con votazione indetta tra professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
- c) di un professore ordinario di una delle discipline elencate alla lettera b) appartenente ad una facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o di una facoltà di ingegneria di altra Università o Politecnico statale. Tale professore è eletto a maggioranza con votazione indetta fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle facoltà o Politecnici predetti. I componenti del predetto Consiglio di cui alle lettere b) e c) durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio dei professori delibera sul funzionamento dell'Istituto conformemente ai fini dell'articolo 1 e nei limiti delle disposizioni contenute nello Statuto.

(E approvato).

ART. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni, il presidente ed i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto si considerano compresi nel personale insegnante contemplato da detto articolo.

(È approvato).

ART. 9.

Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente articolo 7 ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore più anziano della categoria a) assume le funzioni di presidente.

(E approvato).

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto;
- b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;
- c) dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'articolo 7;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.

(E approvato).

ART. 11.

Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di Enti e privati.

Gli anni accademico e finanziario hanno inizio il 1º novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

(È approvato).

ART. 12.

Il contributo ordinario annuo dello Stato in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000.000 (dieci milioni) è elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 20 milioni derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

(E approvato).

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 13.

Con decreto da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, verrà fissata la misura dell'indennità spettante al presidente.

Tale indennità graverà sul bilancio dell'Istituto.

ERMINI. Questo disegno di legge contiene diverse norme di natura singolare, che mi troverebbero molto perplesso. So, per altro, che il provvedimento è caro ad uno dei più grandi scienziati che l'Italia abbia, forse il più grande matematico vivente: il professor Severi.

Per un atto di deferenza verso questo Maestro, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 13, che ci accingiamo a votare, c'è da osservare che esso contiene una norma che, tra le singolari, è, forse, la più singolare, nel senso che il Ministro determina lo stipendio spettante al Presidente. È evidente che il Ministro potrebbe assegnargli anche uno stipendio pari al doppio di quello percepito, ad esempio, dal Rettore dell'Università di Roma; comunque mi rimetto all'alto senso di responsabilità del Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55 (3153) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Estensione dell'articolo 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ai laureati negli anni accademici 1945-46 e successivi (2860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55 » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Estensione del-

l'articolo 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ai laureati negli anni accademici 1945-46 e successivi».

Il relatore, onorevole Ermini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINI, Relatore. I due provvedimenti all'ordine del giorno si riferiscono alle disposizioni contenute nella legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che ripristina gli esami di Stato per l'esercizio professionale. Questa legge, infatti, crea una situazione di disparità fra i vari aspiranti all'abilitazione definitiva. Nell'articolo 7, come gli onorevoli colleghi sanno, è disposto che la riattivazione dell'esame di Stato entri in vigore con l'anno accademico 1956-57. Conseguentemente, tutti coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti per avere l'abilitazione provvisoria in virtù delle precedenti disposizioni sulla sospensione degli esami di Stato, non abbiano provveduto a valersi di tale diritto prima dell'entrata in vigore della legge 8 dicembre 1956, potranno ottenere l'abilitazione all'esercizio professionale soltanto sostenendo gli esami di Stato secondo le norme di carattere generale. Gli altri, coloro, cioè, che sono stati più diligenti e hanno richiesto e ottenuto l'abilitazione provvisoria, dovranno fare un semplice esame formale per avere quella definitiva.

Non occorrono molte parole per dimostrare la disparità del trattamento, che il disegno di legge in esame vuole sanare, appunto, così come la proposta Colitto.

Penso che fra i due provvedimenti sia più chiaro il disegno di legge e pertanto ad esso mi dichiaro favorevole, invitando la Commissione a prenderlo per base della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge. Vorrei approfittare di questa circostanza per sollevare una questione che, pur avendo poca attinenza con questo provvedimento, è molto attuale, perché da un po' di tempo sta agitando le Università.

Si tratta del problema di coloro che si trovavano iscritti all'Università all'epoca in cui entrò in vigore la legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

So bene che la questione non può trovar posto in questo provvedimento, ma se è consentito, vorrei sentire sul problema il parere del nostro Presidente e del rappresentante del Governo.

ERMINI, *Relatore*. Come lo stesso onorevole Sciorilli Borrelli ha riconosciuto, si

tratta di due problemi ben diversi l'uno dall'altro. Il primo, quello che oggi affrontiamo, è quello dei laureati che devono essere abilitati definitivamente. L'altro consisterebbe nel non far sostenere l'esame di abilitazione a coloro che erano iscritti all'Università nel momento in cui la legge entrò in vigore.

Io direi che si tratta di un privilegio un po' strano: chi si è iscritto al primo anno di corso a quella data non farà l'esame di abilitazione. Chi non si è iscritto e si iscriverà quest'altro anno, dovrà sostenerlo. Ora, io dico che, se l'esame di abilitazione è necessario per l'interesse pubblico, esso deve essere sostenuto anche da chi sia iscritto alla Università da appena dieci giorni prima dell'entrata in vigore di quella legge; se non è necessario, non dovrà essere sostenuto neppure da chi si iscriverà il prossimo anno.

La questione, che in questi giorni viene sollevata e portata ai limiti estremi, sottintende il desiderio di non voler fare l'esame di abilitazione, che la legge prescrive. E mi pare cosa molto grave dichiarare pubblicamente che non si vuole applicare la legge. L'affermazione, però, che si voglia un esame di abilitazione che sia essenzialmente pratico, mi sembra perfettamente sostenibile. E, in fondo, la legge prescrive appunto un esame di tal genere. Io ho avuto occasione di constatare come le prove preparate dalle Commissioni per quest'esame siano eccessivamente teoriche Forse, gli stessi organi che hanno studiato in sede amministrativa il problema non hanno saputo, mavvertitamente, sganciarsi dalle formule di una volta.

SCIORILLI BORRELLI. Il legislatore intendeva qualcosa di diverso da quello che è venuto fuori dal regolamento...

ERMINI, *Relatore*. Il Ministero potrebbe però segnalare alle commissioni l'opportunità di un esame pratico.

PRESIDENTE. Rammento che non è questa la sede per trattare l'argomento sollevato dall'onorevole Sciorilli Borrelli.

TESAURO. Sono d'accordo col Presidente. PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I due provvedimenti hanno lo stesso scopo ma, come ha rilevato il Relatore, il testo governativo è più completo.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Sciorilli Borrelli, non è questa la sede idonea per discuterne.

Faccio rilevare che l'eccezione consiste nell'essere dispensati, tanto è vero che, di anno ın anno, abbiamo dovuto dispensare con legge dall'esame di Stato.

Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore, onorevole Ermini, di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3153.

'È approvata).

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'arcolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1378.

(E approvato).

ART. 2.

Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

(E approvato).

Comunico che, a seguito della deliberazioen della Commissione, con la quale si è stabilito di procedere alla discussione degli articoli nel testo del disegno di legge n. 3153, la proposta n. 2860 deve considerarsi assorbita.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, sono stati già approvati i primi quattro articoli del provvedimento; poi, dopo un'ampia discussione su un emendamento soppressivo dell'articolo 5, la discussione è stata rinviata. Rammento che è stato anche presentato, in via subordinata, un emendamento sopressivo delle parole « o di enti morali o di fondazioni erette in ente morale ».

SCIORILLI BORRELLI. L'emendamento soppressivo dell'intero articolo 5 della proposta di legge trova la sua origine nella richiesta, da noi avanzata, di poter disporre di dati precisi ed organici circa la distribuzione e l'articolazione degli asili d'infanzia della scuola preparatoria, in quanto che sussistevano e sussisteno anche su quest'argomento diversità di valutazione.

Mi son curato di svolgere indagini nella mia provincia di Chieti ed ho potuto constatare che, su 130 asili, 72 sono gestiti da enti religiosi, una ventina dal C.I.F. e un certo numero da altri enti.

Desidererei che analoga indagine fosse svolta dagli altri colleghi presso le rispettive province; ma soprattutto insisto nella richiesta al Governo di fornire dati completi relativi agli asili d'infanzia.

Comunque, ripeto quanto già abbiamo annunciato nella precedente seduta: che, cioè, se non sarà accolto il nostro emendamento soppressivo principale o quello subordinato, il nostro gruppo chiederà la rimessione del provvedimento in aula.

SAVIO EMANUELA. Poiché l'onorevole Sciorilli Borrelli fa una questione sostanziale dell'articolo 5, io ne faccio una questione di principio. Noi ci siamo sempre preoccupati, in Commissione e in Aula, di venire incontro alle scuole più depresse, alle scuole che non erano favorite da alcun provvedimento di legge. Ora, la proposta del senatore Angelilli,

sia pure volta al riattamento delle scuole elementari rurali, aiuta anche un po' la scuola materna, le cui condizioni economiche sono note a tutti. È chiaro che sarebbe, oltre tutto, antipopolare dire no a questa iniziativa, in attesa di un provvedimento che sistemi organicamente tutta la materia. Dire no a questa iniziativa significa voler abbandonare completamente delle scuole che raccolgono i bambini dei ceti più poveri: i bambini dei lavoratori e dei piccoli contadini; scuole che dal punto di vista igienico sono insufficienti. scuole che assolvono con estremo sacrificio il compito dell'assistenza nel grado preparatorio.

Le osservazioni di natura tecnica che sono state qui addotte e il fatto che quest'articolo rappresenti un boccone smunto dal punto di vista del finanziamento sono osservazioni che debbono, sì, preoccuparci, ma che potranno sempre essere risolte con ulteriori finanziamenti durante i prossimi esercizi.

Portare qui simili osservazioni per poi arrivare alla conclusione che questi asili sono retti da personale religioso, da enti religiosi, significare cadere in netta contraddizione.

Anche noi abbiamo svolto una specie di indagine: la legge parla di enti morali, e gli asili del genere sono pochissimi!

Ora, a me pare che, se vogliamo veramente difendere non solo a parole la popolazione scolastica più misera, più abbandonata e più popolare del nostro paese, dobbiamo riflettere bene prima di prendere la decisione che ci viene chiesta.

Questo mio intervento vale come dichiarazione di voto nel caso che la Commissione voglia accettare l'emendamento soppressivo, al quale sono contraria.

BUZZI, *Relatore*. Vorrei fare appello ancora una volta a quel senso di concretezza e di realismo che ha sempre distinto la nostra Commissione e, in molte circostanze, l'opposizione stessa in seno ad essa.

Se noi vogliamo vedere in quest'articolo la questione di principio della sovvenzione o meno alle scuole private, sia pure nell'ordine della scuola materna, ci mettiamo inevitabilmente su un piano in cui la questione può essere risolta solo con un rapporto di forze, cioè con il voto, togliendoci la possibilità di qualsiasi discussione. Se, invece, guardiamo alla portata pratica del provvedimento, noi vediamo che le ragioni di principio si attenuano, tanto da poterne venir fuori onorevolmente, evitando il rischio che il provvedimento vada a finire in Aula e, magari, non vederlo approvato.

Poiché gli enti morali sono in numero piuttosto limitato, come a ognuno è possibile constatare nell'ambito della propria provincia, i termini della questione si restringono in modo sensibile e il provvedimento, esaminato con serenità, può essere considerato quale esso veramente è: un provvedimento transitorio, che vuol contribuire alla soluzione del problema edilizio della scuola elementare, nonché di quella materna, la quale, da questa legge e in modo specifico da quest'articolo, non viene certo ad essere modificata nella sua natura e nella sua struttura.

A questo proposito, vorrei proporre alla Commissione un emendamento, col quale si limiti la possibilità del contributo a quegli enti morali e fondazioni che abbiano nel loro Consiglio, per statuto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. La presenza di questo rappresentante ci garantisce che i bilanci preventivi e consuntivi sono regolarmente approvati dal prefetto. Poiché voi dell'opposizione avete ritenuto di modificare la vostra precedente posizione, ammettendo al contributo i comuni, dovrebbe trovarvi consenzienti la concessione del contributo a quegli enti e a quelle fondazioni che con i comuni collaborano al punto di ammettere nei loro Consigli un rappresentante del comune stesso.

Vi citerò il mio caso personale. Consigliere di minoranza, ho sostenuto molto spesso, in Consiglio comunale, d'accordo con l'assessore alla pubblica istruzione, non certo democristiano, l'opportunità di trasformare il consorzio degli asili di Parma in asili comunali. Ora, perché non abbiamo fatto quest'operazione e abbiamo invece mantenuto il consorzio, che è ente morale? per non precluderci la possibilità di contributi da parte di quegli enti che hanno per statuto l'assistenza all'infanzia.

Come vedete, anche quando si parte da due punti di vista opposti, la convergenza è sempre possibile, se la questione è portata sul piano pratico.

LOZZA. La sola proposta che poteva dare una sistemazione organica alla scuola materna – la proposta Gonella – non è mai venuta in discussione, e la scuola materna è rimasta nella situazione di prima. Questa è l'osservazione preliminare.

La seconda osservazione è questa che in dieci anni noi abbiamo sempre ritenuto che lo Stato dovesse presentare un piano completo di riorganizzazione, per penetrare anche in questo settore della scuola. Si afferma che il piano è pronto, ma in effetti noi proce-

diamo innanzi sempre con provvedimenti spezzettati, che non sappiamo neppure se essi possano o meno essere coordinati: provvedimenti di piccola portata che non sono conclusivi dal punto di vista finanziario e d'altra parte intaccano via via le questioni di principio.

Ciò premesso, considerato che anche quest'articolo non ha una rilevante consistenza finanziaria, perché non lo si rimanda al provvedimento di riordinamento generale?

Voi sostenete che, essendosi ammessi i comuni, si debba arrivare anche agli enti inorali, ma dimenticate che esistono altre leggi per l'edilizia degli enti morali!

SAVIO EMANUELA. Ma non per le scuole materne '

LOZZA. Nei loro confronti può essere applicata la legge Aldisio... forse anche la legge Tupini.

Perché, dunque, in un provvedimento così particolare, dobbiamo impegnarci in una discussione di principio che deve essere affrontata a fondo? Affrontiamola, allora, nella sede politica più qualificata, in Aula, una volta per sempre. Vedremo, allora, la linea che ne verrà fuori. Si tratterà di assumersi delle responsabilità di fronte alla scuola, ed ognuno assumerà le proprie.

BADALONI MARIA. Non accettate nemmeno l'emendamento Buzzi?

LOZZA. No, perché è logico che in ogni Ente vi sia il rappresentante del comune.

TESAURO. Sono profondamente convinto che i colleghi Lozza e Sciorilli Borrelli partono da un presupposto fondato su un equivoco. Io gradirei che insieme si valutasse il problema per vedere se veramente esistono quelle preoccupazioni che hanno indotto a proporre la rimessione in Aula del provvedimento per la sola approvazione dell'articolo 5.

Entrambi i colleghi sostengono che, in questo caso, si viola il principio secondo cui lo Stato non deve intervenire per le scuole gestite dai privati. Ebbene, esiste forse una norma della Carta costituzionale la quale sancisca questo principio? No. Anzi, la Costituzione sancisce esattamente il principio opposto, vale a dire che lo Stato può svolgere direttamente l'attività relativa alla pubblica amministrazione, e il collega Lozza ricordava molto opportunamente l'attuazione che di questo principio è stata fatta nel progetto Gonella.

Se, dunque, lo Stato ha il potere di svolgere l'attività di amministrazione per queste scuole, è evidente che ha anche la possibilità di contribuire nel caso in cui queste scuole

vengano gestite da privati, chiunque essi siano. Quale è la norma della Carta costituzionale che lo vieterebbe?

Ammesso, poi, che il principio di cui voi parlate sia effettivamente sancito dalla Carta costituzionale, vediamo insieme se questa disposizione dell'articolo 5 sia contraria ad esso. Giustamente, nella precedente discussione, il collega Sciorilli Borrelli faceva rilevare l'opportunità di un'indagine svolta a stabilire quanti siano gli enti morali interessati a questa legge. Svolta l'indagine nella provincia di Chieti, il collega Sciorilli Borrelli avrà tenuto presenti tutti gli Enti, tranne le fondazioni erette in ente morale. Ora, la disposizione dell'articolo 5 dice: « ...per il miglioramento di edifici di proprietà dei comuni o di enti morali o di fondazioni erette in ente morale da destinarsi a scuole del grado preparatorio». Ora, quanti enti morali esistono a Chieti? Venti. Gli enti morali non sono privati. La preoccupazione, dunque, cade nel vuoto.

Infine, vorrei far rilevare che la preoccupazione è volta proprio verso quegli enti che hanno tutto l'interesse a non farsi riconoscere come enti morali e a non creare fondazioni erette in ente morale. Anche questo dimostra che la preoccupazione manifestata non ha ragion d'essere.

PITZALIS. Personalmente sarei dell'avviso che si debba insistere per l'approvazione dell'articolo 5 nella sua interezza.

Non riesco a comprendere l'opposizione dei colleghi della sinistra, specie considerando che, in base all'articolo 80 del bilancio della pubblica istruzione, noi oggi diamo sussidi come e a chi più ci aggrada. Scusate il modo poco corretto dell'espressione, ma la sostanza è proprio questa. Ciò premesso, mi pare che l'articolo 5 viene invece a limitare il potere discrezionale esercitato per sussidi del genere e stabilisce che si debbano elargire 300 mila lire al fine di adattare un'aula, per un massimo di due aule per ogni ente morale o per ogni comune.

Non capisco quindi che valore possa avere l'argomentazione, qui portata, del riordinamento della scuola materna! L'onorevole Lozza invoca il progetto Gonella, ma tralascia di considerare che qui, in parole semplici, si tratta di sistemare delle aule. E per di più aule di scuole dove non si può certo dire che ci si formi politicamente, tanto che son frequentate anche da figli di comunisti.

GOTELLI ANGELA. Se non è possibile ottenere la comprensione dei colleghi di sinistra per raggiungere un accordo, allora io proporrò che sia soppresso l'intero articolo 5, riservandoçi di presentare quanto prima una proposta di legge per l'edilizia delle scuole materne.

Intendo sottolineare che questo nostro atteggiamento, anziché concordare con le tesi sostenute dai nostri avversari politici, nel senso che sia bene escludere le scuole materne dall'aiuto statale, è ispirato da un intendimento completamente diverso.

Chi conosce bene le scuole materne sa che quelle erette in ente morale non sono le più povere, non sono quelle che vivono all'insegna dell'abnegazione, in locali infelici e nelle zone più disagiate. No, colleghi; quelle scuole, quegli asili di cui parlo non riescono neppure ad avere quel minimo di riconoscimento che è l'erezione in ente morale. In alta Italia, i comuni con 5.000 abitanti e le frazioni con 1.500 abitanti sono già considerati centri notevoli.

Con la legge che stiamo per approvare noi agevoleremo gli asili che non sono i più derelitti, lasciando invece totalmente fuori quelli che vivono sotto l'insegna dell'abnegazione.

Per quanto riguarda l'edilizia della scuola abbiamo una legge generale, ma la scuola materna se ne gioverebbe ben poco.

Noi abbiamo bisogno di una legge per la scuola materna, che non faccia distinzioni odiose, che si prefigga compiti di assistenza, funzione questa che è tra le preminenti di quel tipo di scuola. Ciò dimostra che essa è frequentata da bambini poveri, perché evidentemente il bambino di condizione agiata cerca altrove la maniera di passare la giornata.

Quindi, senza discriminare in maniera odiosa fra gli asili che hanno dirigenti comunali e quelli che non ne hanno, escludendo sempre la parte più povera e derelitta della scuola materna, io propongo che sia soppresso tutto l'articolo 5, che la materia rimanga impregiudicata e quanto prima si provveda a regolarla autonomamente.

BADALONI MARIA. Sono anch'io dell'avviso dell'onorevole Gotelli perché, come ho affermato in tutta sincerità fin dal principio, non ho mai ravvisato in quest'articolo una questione di principio.

Ciò che l'onorevole Sciorilli Borrelli ha riscontrato nella provincia di Chieti può essere riscontrato in tutte le province; di conseguenza, l'articolo non va certo a beneficio di quelle scuole che i colleghi di opposizione vorrebbero escludere dal beneficio. Quindi, è perfettamente inutile continuare a discutere su questo argomento.

Non è una questione di principio, perché, se lo fosse, assumerei un atteggiamento ancora

più rigido, per sostenere più nettamente i principî che professo.

Mi sono sforzata anch' 10 di comprendere il perché di questo atteggiamento su una simile questione ed ho avuto un dubbio, e vorrei che fosse infondato, ché altrimenti dovremmo subito denunciarlo all'opinione pubblica. Perché, adesso che arrivano a noi delle leggi concrete, leggi che sempre, unanimemente, abbiamo tutti desiderato, perché - dicevo – proprio adesso incontriamo tanta ostinazione? Devo pensare che ciò sia dovuto al desiderio di non far approvare simili leggi prima della fine della legislatura? Allora è una questione politica? E se è questione politica, ognuno assuma le sue responsabilità; allora, noi denunceremmo all'opinione pubblica che queste leggi ritardano per una speculazione politica.

DE TOTTO. Senza drammatizzare sulla questione di principio, noi concordiamo con la proposta dell'onorevole Gotelli proprio per una ragione di buona legislazione. Credo che in questa legge le questioni di principio si debbano lasciare da parte.

La verità è che la legge, anche nel suo titolo, tratta di locali per le scuole elementari. Sul piano di una legge organica, quest'articolo 5 è messo lì, in un posto che non e il suo. Praticamente, lo stesso titolo della legge ne limita il contenuto; l'articolo 5, invece, dispone l'erogazione di contributi senza neanche spiegare bene a chi vanno, mentre è certo che ne beneficerebbero delle scuole che si trovano nella migliore situazione.

Quindi, al di sopra dei principi, sono del parere che l'articolo 5 debba essere soppresso, altrimenti dovrebbe cambiarsi anche il titolo della legge.

DE LAURO MATERA ANNA. L'intervento della collega Badaloni mi sembra veramente drammatico. In materia di politica scolastica, c'è profonda divergenza tra noi, e ciò è evidente. È altrettanto evidente che noi non possiamo pretendere di portare voi sulle nostre posizioni, così come voi non potete fare altrettanto con noi. Noi, però, vogliamo che se questa discussione deve essere fatta, essa vada portata sul piano politico.

Quanto, poi, alle minacciate denunce, c'è materia per tutti: per noi come per voi. E non soltanto in sede parlamentare, ma anche nei comizi elettorali. Ognuno ha argomenti da tirar fuori. E, quanto all'affermazione secondo cui noi non vorremmo determinate leggi, ci sarebbe da discutere moltissimo. Fra le altre cose in materia scolastica, vi si potrebbe chiedere, per esempio, perché soltanto dopo due

anni si affronta una discussione impegnativa sullo stato giridico ed economico degli insegnanti. Ma lasciamo stare.

Accetto la proposta dell'onorevole Gotelli, perché mi sembra logica e razionale. Abbiamo un problema gravissimo, che è quello della scuola materna: ma è evidente che non possiamo pretendere di affrontare la situazione della scuola materna con siffatti rimedi. Sopprimiamo, quindi, l'articolo 5 e trattiamo in sede politica di una legge che affronti il problema nella sua interezza.

NATTA. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Gotelli. Credo che sia opportuno intervenire nel settore della scuola materna con un provvedimento specifico; in quella sede ci batteremo: voi sosterrete le vostre posizioni, noi le nostre.

Per quanto riguarda il problema dei provvedimenti che sono in Aula, esso è materia di campagna elettorale. Ognuno sosterrà le proprie tesi e le proprie posizioni. Qui, il discorso potrebbe diventare troppo lungo: e ciò vale sia per i provvedimenti che abbiamo affrontati e sia per quelli che ci attendono.

Quanto alla questione di principio, io credo che non vi sia nessuna legge sulla quale non esista una posizione di principio.

Quanto alla nostra richiesta di rimessione in Aula, credo che non ci sia nulla da obiettare. Noi ci siamo valsi di un diritto regolamentare, cui abbiamo fatto ricorso ogniqualvolta i provvedimenti in esame rivestivano una notevole importanza; e ciò proprio perché, attraverso quei provvedimenti, si potevano affermare dei principì sui quali noi non potevamo essere d'accordo. Quando esistono problemi grossi è indispensabile che la discussione si svolga con chiarezza e con precisione.

DAL CANTON MARIA PIA. Poiché gli alunni poveri non sarebbero favoriti da questa legge, sono d'accordo con l'onorevole Gotelli.

SAVIO EMANUELA. Una breve dichiarazione di voto. La proposta dell'onorevole Gotelli è nella sua sostanza ragionevolissima. Però, siccome in questa Commissione altre volte è stata già sostenuta la questione di principio, non mi sento di poterla approvare per le considerazioni che ho già esposto.

PITZALIS. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Savio.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono contento che la Commissione si orienti per sopprimere questo articolo senza compromettere l'approvazione

della proposta. Si trattava di aprire uno spiraglio affinché negli anni venturi si potesse creare una maggiore disponibilità, che sarebbe servita ad attuare parecchie iniziative che sappiamo quanto sono sollecitate. Questa porta pare che si chiuda. Naturalmente non è per iniziativa del Governo, ma per decisione della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento più lontano dai testo è quello dell'onorevole Gotelli, che propone di sopprimere l'articolo 5.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (2647); dei deputati Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3. (2072); del deputato D'Ambrosio: Conferimento direzioni didattiche. (2737); dei deputati Viola ed altri: Modifica alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872); e dei deputati Colasanto ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle seguenti proposte di legge: proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 »; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Giacomo ed altri: « Estensione delle disposizioni degli

articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3 »; proposta di legge d'iniziativa del deputato D'Ambrosio « Conferimento direzioni didattiche », proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viola ed altri: « Modifica alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 », proposta di legge di iniziativa dei deputati Colasanto ed altri « Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ».

Come i colleghi ricordano, si è iniziata la discussione sul testo unificato formulato dal Comitato ristretto e sono stati approvati i primi due articoli.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3:

« Il secondo comma dell'articolo unico della legge 6 luglio 1956, n. 705, è sostituito dal seguente:

« ad essi saranno riservati la metà dei posti comunque vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione ».

L'onorevole Buzzi ha presentato un emendamento, col quale propone di aggiungere alla fine dell'articolo queste parole: « salvi restando i posti accantonati per i concorsi in atto ».

Prego l'onorevole Buzzi di illustrare l'emendamento.

BUZZI, Relatore. La Commissione si è fermata, all'atto di votare questo articolo, di fronte alla preoccupazione che comunque fossero salvaguardati i diritti dei partecipanti al concorso normale dei 400 posti e al concorso speciale per 350 posti riservato ai direttori didattici incaricati. Con la formula da me proposta, la Commissione viene garantita riguardo a tale preoccupazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Io propongo il seguente emendamento; aggiungere cioè al termine dell'articolo, le parole. « salva la disponibilità delle cattedre per i concorsi in atto », giacché non si intende parlare di posti in senso materiale. Rimane così fermo il concetto dell'emendamento Buzzi, ma si dà una maggiore possibilità di manovra al Ministero.

TESAURO. Il Ministero in tanto può provvedere alle nuove nomine, in quanto garantisca la disponibilità dei posti messi a concorso. Se per esempio entro quest'anno il concorso sarà espletato, ne riserverà un certo numero; se sarà espletato l'anno venturo, ri-

serverà i posti per l'anno venturo. È una formula che garantisce a chi ha fatto il concorso di avere sicuramente il posto. Il Ministero non deve fare nessuna nomina se questa toglie il posto a chi partecipa al concorso in atto. Questo dal punto di vista morale e giuridico si impone.

BUZZI, Relatore. C'è un aspetto della questione da chiarire. L'amministrazione ha due possibilità: se essa vuole nominare al 1º ottobre 1958 i 400 vincitori del concorso normale e i 350 vincitori del concorso speciale riservato, allora l'esaurimento delle graduatorie, accogliendo le proposte della Commissione, si sposta fino al 1961 e l'amministrazione col 1º ottobre 1958 è in grado di nominare i 750 vincitori. Se l'amministrazione per altre ragioni di fatto o per una sua precisa scelta volesse invece rinviare al 1º ottobre 1959 la nomina dei concorrenti del concorso speciale riservato ai 350 posti, allora le graduatorie si esaurirebbero un po' prima, perché molti di quelli che verrebbero nominati in virtù della legge che stiamo esaminando, rinuncerebbero a detto concorso speciale.

Io penso che la scelta tra i due criteri debba essere lasciata alle decisioni dell'amministrazione. Quello che noi dobbiamo garantire è che i posti vi siano. Se noi diciamo « posti accantonati », mi pare che la dizione sia esplicita e che l'amministrazione debba fare questa scelta, assumendone anche tutta la responsabilità.

« Se diciamo « salva restando la disponibilità », mi sembra che la dizione sia più generica. L'amministrazione potrebbe anche trovarsi di fronte alle pressioni di coloro che acquisiscono il diritto alla nomina, per essere nominati al 1º ottobre 1958, precludendo così la possibilità di lasciare a noi impregiudicata la questione della nomina al 1º ottobre 1958 di tutti i 750 concorrenti.

BADALONI MARIA. Anche 10 sono per la dizione « posti accantonati », perché in questo modo ci si rimette alla discrezione dell'amministrazione. Se invece dichiamo « posti disponibili », vuol dire che si possono nominare anche fra quattro o cinque anni. Chi fa il concorso oggi deve avere la sicurezza di essere prontamente sistemato.

TESAURO. Io sono ancora più deciso nel senso di chiarire con una terminalogia precisa tutto quello che si desidera, in modo da evitare equivoci. Però tra le due formule « disponibili » e accantonati » mi pare che la seconda sia veramente equivoca, perché non esiste in atto un accantonamento e comunque tale formula fa pensare alla possibilità che,

non espletandosi entro quest'anno il concorso a 400 o a 350 posti, si debbano lasciare questi posti, in modo da non occuparli né per i vincitori del concorso né per questi.

Poniamo che il concorso, per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'amministrazione, anziché espletarsi quest'anno, venga espletato negli anni successivi; è evidente che non si deve togliere la nomina a chi ha la possibilità di averla immediatamente, purché ci sia la sicurezza, per i vincitori dei concorsi, di avere il posto nell'anno successivo. Quindi usiamo la formula che stabilisca il diritto dei vincitori dei concorsi alla nomina.

D'AMBROSIO. Mi pare che la formula del testo sia la più vicina alla legge n. 705, perché approvando l'emendamento Buzzi l'articolo 3 resta svuotato di ogni suo contenuto e tanto più che gli idonei della legge n. 705 appartenevano già ad una categoria ad esaurimento.

GOTELLI ANGELA. Si potrebbe dire « ri-servati » invece di « accantonati ».

LOZZA. Quando abbiamo proceduto alla formulazione dell'articolo 3, pensavamo che fossero garantiti i vincitori del primo e del secondo concorso. Sembra però che tale risultato non sia stato conseguito ed ora si cerca una migliore garanzia. Il Governo da quale formula si sente meglio garantito? Siamo tutti d'accordo che i vincitori dei rispettivi concorsi debbono avere il loro posto, appena espletato il concorso. Anche io comprendo che l'accantonamento è un criterio molto rigido e sarei d'accordo piuttosto con la formula dell'onorevole Tesauro, mantenendo il principio che i vincitori trovino il loro posto una volta vinto i rispettivi concorsi. Su quale formula è d'accordo l'amministrazione?

ERMINI. Io partendo dall'emendamento del collega Tesauro propongo questo testo che è un po' pesante, ma chiaro: « ferma restando la possibilità di nominare con diritto di precedenza coloro che risulteranno vincitori nei concorsi già banditi».

PITZALIS. Le formule che vengono proposte dovrebbero essere confortate dalla certezza della data in cui i concorsi a 400 e 350 posti saranno espletati. Quando non abbiamo questa sicurezza ogni formula resta vaga. Strettamente parlando, i posti per i due concorsi non sono disponibili e debbono restare accantonati. All'accantonamento consegue la disponibilità. I concorsi dovrebbero essere espletati entro un termine fisso. Se noi formiamo la graduatoria in base a questa legge, possiamo trovarci in questa situazione: che alla metà dell'anno 1958 questi concorsi sono ultimati e non si può procedere alla nomina.

Non possiamo legiferare su una probabilità che non dipende da noi. Dobbiamo legiferare su elementi positivi e gli elementi positivi sono questi: che 350 e 400 posti sono disponibili solo per i vincitori dei concorsi. Noi possiamo assegnare soltanto i posti che superano questi 750 accantonati, altrimenti andiamo contro i principì che regolano i concorsi.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi è stato chiesto quale sia la formula da cui l'amministrazione si sente garantita. Lo è esclusivamente dalla formula della legge vigente 6 luglio 1956, n. 705, perché quella legge dice che sono riservatı metà dei posti comunque disponibili e un terzo di quelli di nuova istituzione. Poiché si modifica una legge che stabilisce una certa norma, si deve ritenere che la nuova voglia dire qualche cosa di diverso. E siccome siamo garantiti soltanto da quel testo, tutte le altre formule non ci garantiscono, e la mancanza di garanzia si riferisce al fatto che i concorsi in atto si possono espletare con una certa elasticità di tempo; le prove del concorso riservato stabilite per dicembre si potrebbero eventualmente rinviare a primavera. L'amministrazione, se può manovrare i posti disponibili, finisce per manovrarlı come vuole. Ma non credo che questo sia conforme ai diritti acquisiti e alla buona prassi. Se un certo numero di posti è messo a concorso, quel numero di posti deve essere destinato a coloro che risulteranno vincitori e che non debbono venire dopo altri, provenienti da altre graduatorie.

Il Ministero, ripeto, è contrario a qualsiasi articolo che voglia modificare il dettame della legge precedente, perché è chiaro che, essendo già assicurato il rispetto del diritto di coloro che partecipano ai concorsi già banditi e già in atto dalla legge vigente, una legge che la modifichi non può non pregiudicare questa loro garanzia.

Pregherei pertanto l'onorevole Buzzi di ritirare il suo emendamento, e chiedo di sopprimere l'articolo 3.

PRESIDENTE. Effettivamente nel testo originale si parlava non di posti vacanti ma d' posti disponibili.

TESAURO. La parola « disponibili » è conforme ai principî generali della materia.

D'AMBROSIO. Io sostengo il mio emendamento: « salvo i posti dei concorsi ordinari in atto ».

PRESIDENTE. Il Governo preferisce il vecchio testo, che dice: « ad essi sono riservati la metà dei posti attualmente disponibili

e di quelli che si renderanno vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione».

Se vogliamo lasciare che i vincitori dei concorsi siano nominati appena vinto il concorso, dobbiamo accettare la proposta del rappresentante del Governo, che è quella di rimanere al vecchio testo.

SCIORILLI BORRELLI. Appare chiaro che sulla questione di fondo siamo d'accordo. Però l'amministrazione desidera una formula che non sia equivoca. Allora, quando si dice che saranno riservati la metà dei posti comunque vacanti, si potrebbe intendere dal punto di vista strettamente giuridico che i posti impegnati in un concorso non sono vacanti. Ad ogni modo, se questa formulazione si può prestare ad equivoci, cerchiamo di renderla più chiara.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Qui si introduce una modifica alla legge precedente. Poiché tale testo è chiaro e non ha bisogno di miglioramenti, qualsiasi modifica vorrebbe dire che noi sottraiamo agli altri la garanzia dei posti disponibili. A meno che modificassimo la percentuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato un emendamento, che è il più lontano dal testo, perché propone di sopprimere l'articolo 3; come tale va posto in votazione per primo.

D'AMBROSIO. Forse è bene ripensarci un po'. Espletato il concorso, i vincitori di esso devono avere il posto. Frattanto però che si espleta il concorso, debbono avvenire delle nomine; invece di lasciare dei supplenti, si vengono via via nominando i vincitori in rapporto a questa legge. Possiamo far quadrare le due esigenze? A me pare che l'emendamento proposto dal collega Buzzi riuscisse nell'intento.

La soppressione pura e semplice dell'articolo 3, invece, va contro tutta la discussione, che avevamo fatto, gettando via un testo appositamente presentato.

TESAURO. Io propongo che questo articolo sia accantonato, per valutarlo quando avremo presente la portata complessiva del provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge.

«Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma» (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3196):

Presenti e votanti	·			35
Maggioranza .			•	18
Voti favorevoli			32	5
Voti contrari			Ę	3

(La Commissione approva).

« Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati negli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55 » (3153)

Presenti	e votar	ntı.	•	•	33
Maggior	anza .			•	18
Vot_1	favorevo	olı .		32	2
Voti (eontrari			•	3

(La Commissione approva).

e della proposta di legge.

Senatore Angelilli: « Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adatta-

mento di locali per le scuole elementari rurali » (2886):

Presenti	e vo	tantı		•			35
Maggior	anza		•		•	•	18
\mathbf{Vot}_1	favore	evolı			•	3	4
Voti o	contra	rı.	•	•			1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Badaloni Maria, Barbieri Orazio, Bertinelli, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cavaliere Alberto, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Totto, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Jotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Natta, Perdonà, Picciotto, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Tesauro e Vischia.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI